



GUIDA SU PERMESSI E ASSENZE DAL LAVORO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE

PERMESSI ORARI RETRIBUITI PER PARTICOLARI MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI (art. 41 CCNL Comparto Funzioni Locali 16.11.2022)

- 18 ore all'anno su richiesta
- Concedibili compatibilmente con le esigenze di servizio
- Diniego del dirigente va motivato e formalizzato
- NO documentazione/giustificazione
- Non è possibile richiedere meno di 1 ora, dopo la prima ora è fruibile anche per frazioni di ora (es. NO per 45 minuti, OK per 1,5 ore)
- OK anche per intero giorno: 1 giorno = 6 ore (anche se giorno lungo)
- NO cumulo con altri tipi di permessi nello stesso giorno, ad eccezione dei permessi art. 33 L. 104/1992, permessi e congedi maternità/paternità (D.lgs. N. 151/2001) e permessi brevi art. 42 CCNL 16.11.2022
- Spettano per intero in caso di vincita concorso per assunzione a tempo indeterminato in corso d'anno (18 ore anche se già fruiti nel precedente rapporto di lavoro)
- Riproporzione in caso di Part-Time
- Al personale a tempo determinato spetta solo se contratto non inferiore a 6 mesi (riproporzione in base alla durata del contratto - art. 61 CCNL Comparto Funzioni Locali 16.11.2022)

richiesta da J-Ente

PERMESSI BREVI (art. 42 CCNL Comparto Funzioni Locali 16.11.2022)

- MAX 36 ore all'anno su richiesta
- Concedibili su valutazione del dirigente
- Preavviso (salvo casi urgenti)
- Non possono superare più di metà dell'orario di lavoro giornaliero
- Da recuperare entro i 2 mesi successivi (altrimenti decurtazione stipendiale)
- Al personale a tempo determinato spetta solo se contratto non inferiore a 6 mesi (riproporzione in base alla durata del contratto - art. 61 CCNL Comparto Funzioni Locali 16.11.2022)

richiesta da J-Ente

PERMESSI PER L'ESPLETAMENTO DI VISITE/TERAPIE/PRESTAZIONI SPECIALISTICHE/ESAMI DIAGNOSTICI (art. 44 CCNL Comparto Funzioni Locali 16.11.2022)

- 18 ore all'anno su richiesta
- Preavviso di almeno 3 giorni (tranne casi urgenti)
- Coprono anche i tempi di percorrenza da/per la sede di lavoro
- Occorre documentazione attestante la visita medica e l'orario
- Non è possibile richiedere meno di 1 ora, dopo la prima ora è fruibile anche per frazioni di ora (es. NO per 45 minuti, OK per 1,5 ore)
- OK anche per intero giorno (ore computate = ore lavorative teoriche della giornata di assenza, es. giorno lungo= 9 ore)
- Se fruiti per intero giorno soggetti alla decurtazione del trattamento economico accessorio previsto per la malattia nei primi 10 giorni (c.d Decurtazione Brunetta)
- Sono computati nel comparto della malattia (ogni 6 ore fruita viene computato 1 giorno)
- Se dalla visita/terapia deriva incapacità lavorativa che non consente il rientro al lavoro o se la visita avviene in concomitanza con una patologia in atto, allora l'assenza diventa malattia (attestata dal proprio medico curante o dal medico/ personale della struttura in cui si è svolta la visita medica)
- In caso di sottoposizione periodica a terapie comportanti incapacità lavorativa, è sufficiente produrre all'inizio un'unica certificazione del medico curante che attesti il calendario delle terapie cicliche e successivamente le attestazioni di presenza alle singole terapie nei giorni previsti.
- NO cumulo con altri tipi di permessi nello stesso giorno, ad eccezione dei permessi art. 33 L. 104/1992, permessi e congedi maternità/paternità (D. lgs. N. 151/2001) e permessi brevi art. 42 CCNL 16.11.2022
- Spettano per intero in caso di vincita concorso per assunzione a tempo indeterminato in corso d'anno (18 ore anche se già fruiti nel precedente rapporto di lavoro)
- Al personale a tempo determinato spetta solo se contratto non inferiore a 6 mesi (riproporzione in base alla durata del contratto - art. 61 CCNL Comparto Funzioni Locali 16.11.2022)

richiesta da J-Ente

PERMESSI RETRIBUITI – CONCORSI/PROCEDURE SELETTIVE o COMPARATIVE/ESAMI (art. 40 CCNL Comparto Funzioni Locali 16.11.2022)

- 8 giorni all'anno
- Da documentare
- Coprono solo i giorni di svolgimento delle prove (NO per la preparazione di esami)
- Non riducono le ferie
- Computati agli effetti dell'anzianità di servizio
- Al personale a tempo determinato spettano solo se contratto non inferiore a 6 mesi (riproporzione in base alla durata del contratto - art. 61 CCNL Comparto Funzioni Locali 16.11.2022)

richiesta da J-Ente (tranne che per dipendenti a t. determinato [link](#) alla modulistica)

PERMESSI RETRIBUITI - LUTTO (art. 40 CCNL Comparto Funzioni Locali 16.11.2022)

- 3 giorni ad evento luttuoso (per il coniuge, i parenti entro il 2° grado/gli affini entro il 1° grado/convivente ai sensi dell'art. 1, c.36 e 50 della L. 76/2016)
- Da fruire entro 7 giorni lavorativi dal decesso (o per motivate esigenze entro il mese successivo)
- Da documentare mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione
- Non riducono le ferie
- Computati agli effetti dell'anzianità di servizio
- Se assunzione a tempo determinato, spettano in caso di contratto non inferiore a 6 mesi (art. 61 CCNL Comparto Funzioni Locali 16.11.2022); se contratto di durata inferiore a 6 mesi si applica la disciplina legale ai sensi della L. 53/2000: 3 giorni lavorativi

richiesta da J-Ente (tranne che per dipendenti a t. determinato [link](#) alla modulistica)

PERMESSI RETRIBUITI – MATRIMONIO (art. 40 CCNL Comparto Funzioni Locali 16.11.2022)

- 15 giorni consecutivi (compresi sabato e domenica)
- Da fruire entro 45 gg dalla data del matrimonio (posticipabile in caso di oggettiva impossibilità di fruizione in accordo con il dirigente)
- Da documentare
- Non riducono le ferie
- Computati agli effetti dell'anzianità di servizio

richiesta da J-Ente (tranne che per dipendenti a t. determinato [link](#) alla modulistica)

CONGEDO DEI GENITORI (art. 45 CCNL Comparto Funzioni Locali 16.11.2022 – D.lgs. N. 151/2001)

➤ **CONGEDO DI MATERNITA' (artt. 16-27 D.lgs. N. 151/2001)**

- A) Opzione "2+3": Da 2 mesi prima della data presunta parto a 3 mesi dopo (se la data parto è successiva fa fede la data del parto – se la data parto è precedente fa fede la data presunta e i relativi giorni sono aggiunti al congedo di maternità dopo il parto)
- B) Opzione "1+4": In alternativa, congedo flessibile: da 1 mese prima della data presunta del parto a 4 mesi dopo con attestazione del medico competente che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro (art. 20 D.Lgs. 151/2001)
- C) Opzione "0+5": In alternativa è possibile fruire del congedo di maternità esclusivamente dopo il parto (5 mesi dal parto) con attestazione del medico competente che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro (art. 16, c. 1.1 D. Lgs. 151/2001)

➤ **CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO (art. 27bis D.Lgs. 151/2001)**

- 10 giorni lavorativi
- Da fruire (anche non continuativamente) da 2 mesi prima della data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi
- Preavviso di almeno 5 giorni

[Link](#) alla modulistica

➤ **CONGEDO DI PATERNITÀ ALTERNATIVO (art. 28 d.lgs. 151/2001)**

Il padre lavoratore può astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua in caso di:

- morte o grave infermità della madre
- abbandono
- affidamento esclusivo del bambino al padre

➤ **CONGEDO PARENTALE NEI PRIMI 12 ANNI DI VITA DEL BAMBINO (art. 45, c.3 _CCNL Comparto Funzioni Locali 16.11.2022 e art. 32, c.1 D.Lgs. 151/2001)**

- 30 giorni / 180 ore per ciascun figlio retribuiti al 100%
- 150 giorni / 900 ore per ciascun figlio retribuiti al 30%
- Fruibili alternativamente da entrambi i genitori (i giorni sono computati complessivamente)
- Fruizione a giorni o a ore
- 1 giorno = 6 ore (anche se giorno lungo)
- In caso di part time il suddetto numero di ore è riproporzionato
- Non è possibile richiedere meno di 1 ora, dopo la prima ora è fruibile anche per frazioni di ora (es. NO per 45 minuti, OK per 1,5 ore)
- In caso di fruizione oraria, non è possibile cumulare nella stessa giornata altri permessi o riposi relativi ai genitori (di cui al D.Lgs. 151/2001, es. NO cumulo con riposi per allattamento)
- Preavviso di 5 giorni (nei casi urgenti 2)
- Nella modulistica è importante compilare anche i dati relativi all'altro genitore per consentire i controlli sulle dichiarazioni

[Link](#) alla modulistica congedo a giorni

[Link](#) alla modulistica congedo a ore

- **PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO (art. 33 D.Lgs. 151/2001) per minore con handicap in situazione di gravità**
- MAX congedo di 3 anni continuativo o frazionato (comprensivo dei congedi parentali di cui all'art. 32 D. Lgs. 151/2001) fino al compimento dei 12 anni di vita del bambino
 - Spetta alternativamente ai genitori
 - Il bambino non deve essere ricoverato a tempo pieno (salvo che la presenza del genitore sia richiesta dai sanitari)
 - Spetta anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto
 - 30% della retribuzione per la durata del prolungamento del congedo
 - È alternativo alla fruizione dei riposi giornalieri di cui all'art. 42, c.1 D.Lgs. 151/2001

- **CONGEDO per MALATTIA DEL BAMBINO DI ETA' INFERIORE AI 3 ANNI (art. 45, c. 4 CCNL Comparto Funzioni Locali 16.11.2022 e art. 47, c.1 D. Lgs. 151/2001)**
- 30 giorni interamente retribuiti (complessivi per entrambi i genitori) per ogni anno di vita del bambino fino ai 3 anni
 - Occorre certificato di malattia del medico che ha in cura il minore
 - Il congedo spetta anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto
 - Superati i 30 giorni l'astensione dal lavoro per malattia del bambino non è retribuita

[Link](#) alla modulistica

- **PERMESSI NON RETRIBUITI PER MALATTIA DEL BAMBINO TRA I 3 E GLI 8 ANNI (art. 47, c.2 D. Lgs. 151/2001)**
- 5 giorni lavorativi all'anno
 - Spettano alternativamente ai genitori

[Link](#) al riferimento normativo

- **RIPOSI GIORNALIERI MADRE (art. 39 D. Lgs. 151/2001) c.d. "allattamento"**
- 2 ore al giorno nel primo anno di vita del bambino
 - 1 ora se l'orario giornaliero è inferiore alle 6 ore
 - In caso di adozione e affidamento i riposi spettano entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia
 - Sono retribuiti

[Link](#) alla modulistica

➤ **RIPOSI GIORNALIERI PADRE (art. 40 D. Lgs. 151/2001)**

i permessi c.d. "allattamento" della madre spettano al padre nei seguenti casi:

- figli affidati al solo padre
- in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga
- madre non lavoratrice dipendente (lavoratrice autonoma/casalinga)
- morte o grave infermità della madre

[Link](#) alla modulistica

PERMESSI RETRIBUITI per DIRITTO ALLO STUDIO (art. 46 CCNL Comparto Funzioni Locali 16.11.2022)

- MAX 150 ore per anno solare (nel limite del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato)
- Se contratto a tempo determinato spettano solo se non inferiore a 6 mesi (riproporzione in base alla durata del contratto) / in alternativa è possibile fruire dei permessi retribuiti per lavoratori studenti nei giorni degli esami (di cui all'art. 10 della L. 300/1970)
- Sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale e per sostenere i relativi esami
- Anche per corsi svolti in modalità telematica solo se la partecipazione è sincrona (vd parere ARAN 212 del 28.03.2023)
- I lavoratori studenti hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e non possono essere obbligati a prestazioni di lavoro straordinario, né al lavoro festivo o nei giorni di riposo settimanale
- Da certificare
- In mancanza di certificazione i permessi utilizzati sono considerati aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi

[Link](#) alla modulistica / richiesta da J-Ente

PERMESSI L. 104 (art. 33 L. 104/1992)

- 3 giorni o 18 ore al mese
- Occorre verbale dell'ASL/INPS con OMISSIS attestante lo stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, c. 3 della L. 104/1992
- Per assistere il coniuge/ parte di un'unione civile (ai sensi dell'art. 1, c.20 della L. 76/2016) / convivente di fatto (ai sensi dell'art. 1, c.36 e 50 della L. 76/2016) / parente / affine entro il 2° grado che sia disabile in situazione di gravità certificata **non ricoverato a tempo pieno**
- In caso di mancanza o decesso del coniuge/parte di un'unione civile/convivente di fatto o se gli stessi abbiano compiuto 65 anni di età o siano affetti da patologie invalidanti per assistere parenti / affini entro il 3° grado
- Per sé stessi: in tal caso è possibile scegliere anche la fruizione di 2 ore di permessi al giorno (1 ora nel caso di orario di lavoro inferiore alle 6 ore)
- Per il figlio disabile fino al terzo anno di vita: è possibile fruire di 2 ore di permessi al giorno (1 ora nel caso di orario di lavoro inferiore alle 6 ore) in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale (di cui all'art. 33 D.Lgs. 151/2001)

- Possono essere fruiti **alternativamente** anche da più soggetti legittimati per lo stesso disabile (es. da 2 figli per assistere il genitore); a fine mese occorre dichiarazione sostitutiva dei giorni di fruizione dell'altro familiare
- Si possono assistere più disabili in situazione di gravità se si tratta del coniuge/parte di un'unione civile/convivente di fatto/ parente o affine entro il 1° grado o entro il 2° grado se i genitori/il coniuge del disabile abbiano compiuto 65 anni di età o siano affetti da patologie invalidanti
- Se l'assistito è residente a una distanza > a 150 Km occorre documentare il viaggio
- Part time orizzontale: si riproporzionano solo le ore e non i giorni
- Part time verticale/misto: si riproporzionano ore e giorni solo se orario teorico mensile sia pari o < al 50% di quello del personale a tempo pieno

[Link](#) alla modulistica coniuge-parente-affine entro il 2° grado

[Link](#) alla modulistica figlio minore

[Link](#) alla modulistica parente-affine di 3° grado

[Link](#) alla modulistica per sé stessi

CONGEDO STRAORDINARIO INDENNIZZATO PER ASSISTENZA A FAMILIARE DISABILE IN SITUAZIONE DI GRAVITA' (art. 42, c.5 D.Lgs. 151/2001)

- MAX 2 anni nell'arco della vita lavorativa
- Fruibile in maniera continuativa o frazionata
- I sabati e i festivi non vengono computati nel congedo se vi è l'effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto
- Per assistere: il coniuge **convivente** / parte di un'unione civile (ai sensi dell'art. 1, c.20 della L. 76/2016) / convivente di fatto (ai sensi dell'art. 1, c.36 e 50 della L. 76/2016)
- Rispetto dell'ordine di priorità: in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente/ parte di un'unione civile/ convivente di fatto hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre (anche adottivi); in caso anche questi ultimi siano mancanti, deceduti o in presenza di patologie invalidanti ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso anche questi ultimi siano mancanti/deceduti ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi; in caso anche questi ultimi siano mancanti/deceduti ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il 3° grado convivente
- Occorre verbale dell'ASL/INPS con OMISSIS attestante lo stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, c. 3 della L. 104/1992
- La persona da assistere non deve essere ricoverata a tempo pieno, salvo che la presenza sia richiesta dai sanitari o sia necessario accompagnare il disabile al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate
- E' necessaria la convivenza ovvero la dimora temporanea presso residenza del disabile ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 233/1999
- La convivenza può essere instaurata anche dopo la presentazione della richiesta, a condizione che sia garantita per tutta la fruizione del congedo
- Il congedo non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per assistere la stessa persona
- Per l'assistenza allo stesso figlio il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, da fruire alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei permessi di cui all'art. 33, c.3 L. 104/1992; per i genitori non è richiesta la convivenza con il figlio

- Riproporzione nel part time verticale
- Non è utile ai fini della maturazione del TFR, delle ferie e del rateo di tredicesima

[Link](#) alla modulistica

CONGEDO GRAVE INFERMITA' ART. 4, c.1 L. 53/2000

- 3 giorni lavorativi all'anno
- In caso di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il 2° grado o del convivente
- Da fruire entro 7 giorni
- La documentazione, redatta dalla competente struttura medico-legale deve essere presentata entro 5 giorni dalla ripresa del lavoro e deve attestare il requisito della grave infermità

richiesta da J-Ente (tranne che per dipendenti a t. determinato [link](#) alla modulistica)

CONGEDO PER CURE INVALIDI (art.7 del D.lgs.18/7/2011 n.119)

- 30 giorni all'anno
- Spettano a chi abbia un'invalidità civile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%
- È necessaria la richiesta da parte del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica che certifichi la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta
- Si aggiungono al comporto della malattia
- Da documentare
- In caso di trattamenti terapeutici continuativi, può essere prodotta anche attestazione cumulativa

[Link](#) alla modulistica / richiesta da J-Ente

GRADI	PARENTI IN LINEA RETTA	PARENTI IN LINEA COLLATERALE	AFFINI
1°	Genitori ✓ Figli ✓		Suoceri ✓ Generi e nuore ✓
2°	Nonni ✓ Nipoti (figli dei figli) ✓	Fratelli/ sorelle ✓	Cognati
3°	Bisnonni Bisnipoti	Zii Nipoti (figli di fratelli e sorelle)	

LINK NORMATIVI:

- [CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI](#)
- [D.Lgs. 151/2001](#)
- [L. 104/1992](#)